

VII. — ISTITUTI DI ASSICURAZIONE SOCIALE

Art. 33. — Il Governo italiano ed il Governo Serbo, Croato e Sloveno hanno convenuto di affidare ad una Commissione speciale l'incarico di compiere i lavori preparatori e di formulare proposte concrete per la sistemazione dei rapporti fra le Alte Parti Contraenti su tutti gli Istituti e Fondi di assicurazione sociale, che operavano nei territori dell'ex-monarchia austro-ungarica e che sono attualmente passati sotto la sovranità di uno dei due Stati contraenti.

Questa Commissione, che siederà a Trieste, dovrà essere costituita in tempo utile per cominciare i propri lavori nel termine di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

VIII. — VIE DI COMUNICAZIONE

Art. 34. — Tutte le questioni concernenti le comunicazioni devono essere risolte dal Trattato di commercio da concludere fra le due Alte Parti Contraenti.

IX. — NAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
E DELLE CASE DI COMMERCIO

Art. 35. — Le Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, le Società in accomandita per azioni e le Società per azioni, le Società anonime e le Società a garanzia limitata attualmente esistenti nel territorio che faceva parte dell'ex-monarchia austro-ungarica e che è stato attribuito all'una o all'altra delle Alte Parti Contraenti, avranno la nazionalità dello Stato ove esse sono state legalmente costituite e sul territorio del quale esse hanno l'oggetto e la sede principale della loro impresa.

Art. 36. — Allorchè da una parte la sede di una Società contemplata nell'articolo precedente e la sede del Tribunale presso cui detta Società è registrata e d'altra parte il luogo dell'impresa o dello stabilimento principale non siano situati nel territorio dello stesso Stato, la determinazione della nazionalità di detta Società sarà di competenza dell'autorità politica provinciale del luogo ove si trova l'oggetto principale dell'impresa.

Se tuttavia l'oggetto principale è situato al di fuori delle frontiere di una delle Alte Parti Contraenti, ed anche nel caso in cui non sarà possibile determinare quale delle diverse